

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BALDINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1963

Applicazione dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine del collocamento in ruolo speciale transitorio degli insegnanti ciechi di musica e canto

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, nella scuola secondaria di primo grado sono occupati come insegnanti di musica e canto corale (ora educazione musicale) numerosi professori ciechi. È altresì risaputo che questi docenti svolgono il loro servizio in maniera assai apprezzabile.

Il nuovo ordinamento della scuola media, prevedendo l'obbligatorietà dell'educazione musicale soltanto nella prima classe e l'istituzione di una cattedra per tale materia in scuole che abbiano almeno sei corsi, può determinare, particolarmente per gli insegnanti ciechi incaricati, condizioni di instabilità nello stato giuridico. Infatti, la minoranza fisica, mentre non impedisce sotto l'aspetto disciplinare e didattico il pieno assorbimento del compito, costituisce notevole difficoltà, per quanto si riferisce alla necessità di spostamento da una scuola all'altra. Tale eventualità appare assai probabile per i privi di vista che non avendo una sede di titolarità sono costretti ogni anno a trasferirsi con la famiglia in località diverse e spesso distanti dal luogo di residenza abituale, con grave nocimento economico e notevole disagio morale.

L'accennata difficoltà assume un significato assolutamente negativo, se si considera che, per effetto di essa, i ciechi potrebbero essere indotti a rinunciare all'incarico anche totalmente. È ovvio che un'eventualità di tal genere non è auspicabile. Prima di tutto è pedagogicamente indispensabile che la scuola continui ad avvalersi nella misura più ampia della collaborazione di questi docenti seriamente preparati e particolarmente sensibili al problema educativo. In secondo luogo sarebbe moralmente e socialmente deprecabile che, a motivo di un'ingiustificata carenza legislativa, un certo numero di professori ciechi, dovesse essere indirettamente danneggiato da provvidenze di carattere generale e dovesse rinunciare al proprio posto di responsabilità e di proficuo rendimento nella società. In proposito c'è da osservare che per evidenti ragioni questi professori difficilmente sarebbero utilizzabili in altra maniera.

Il Parlamento è già stato chiamato a considerare queste particolari conseguenze della fase esecutiva della legge 30 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione della scuola media. Mentre si ritenne di non po-

ter apportare emendamenti al testo della legge stessa, la Camera dei deputati, nella seduta del 21 dicembre 1962, in occasione dell'esame del relativo disegno, fece proprio un ordine del giorno presentato dall'onorevole Quinfieri e sostanzialmente accettato dal Governo. Tale ordine del giorno raccomandava che il Governo mantenesse agli insegnanti ciechi l'attuale numero di ore settimanali di insegnamento e attribuisse loro un requisito preferenziale nella formazione delle graduatorie.

Il Ministero della pubblica istruzione ha già tenuto conto in parte di questa raccomandazione, stabilendo, all'articolo 6 dell'ordinanza per gli incarichi e supplenze diramata l'11 maggio 1963, che i Provveditori agli studi debbono conferire ai professori non vedenti un numero di ore settimanali non inferiore a quello già attribuito nell'anno scolastico 1962-63.

Si tratta ora di definire meglio e in via permanente l'iniziativa assunta con il precitato ordine del giorno. Il presente disegno di legge, d'altra parte, non introduce elementi innovatori nella trattazione del problema. Infatti la legge n. 831 del 28 luglio 1961, all'articolo 20 stabilisce che gli insegnanti non di ruolo in possesso di determinati requisiti (insegnanti stabilizzati) vengano inquadrati in ruoli speciali transitori. Alla data di presentazione del nostro progetto è in corso di espletamento il concorso bandito dal Ministero della pubblica

istruzione a norma del menzionato articolo 20 della legge n. 831.

Ora, se giustamente si è voluto prima stabilizzare e poi inquadrare in ruoli molti insegnanti che avevano una certa anzianità di servizio, appare evidente ed opportuno che lo stesso provvedimento venga adottato nei confronti di docenti ciechi che, oltre al requisito dell'anzianità di servizio, abbiano una qualifica non inferiore a valente. Questi insegnanti sono in possesso di un'abilitazione valida ai fini dell'insegnamento. In proposito è da tenere presente che a suo tempo furono stabilizzati insegnanti di musica e canto corale forniti soltanto di una abilitazione didattica.

L'approvazione del nostro disegno di legge, che chiede l'inquadramento nei ruoli speciali transitori dei professori di educazione musicale privi di vista, non implica pertanto impedimenti nè di ordine didattico nè di natura finanziaria. Risulta infatti che i professori ciechi, che si trovano nell'accennata situazione, sono soltanto alcune decine. Lo Stato inoltre non dovrà affrontare un maggior onere, giacchè i predetti professori sono già in servizio e ricevono regolare retribuzione dai Provveditorati agli Studi.

Considerato quindi il significato della proposta e tenuto presente che essa non prevede alcuna difficoltà, confidiamo in un tempestivo e favorevole esame da parte del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I professori di educazione musicale e di canto corale ciechi in servizio nelle scuole secondarie di primo grado, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati a domanda nel ruolo speciale transitorio di cui all'articolo 20 della legge n. 831, del 28 luglio 1961, con decorrenza dal 1° ottobre 1963.

Gli aspiranti debbono essere in possesso di un'abilitazione valida ai fini dello specifico insegnamento e debbono avere un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica annuale non inferiore a valente.

Nell'applicazione della presente legge il Ministero della pubblica istruzione assegnerà, ove possibile, posti di ruolo agli aventi diritto nel Comune e subordinatamente nella Provincia di residenza dei medesimi.